



Citation: F.M. Troiani (2020) *Entre la Iglesia y el Estado: la “Concordia Facchinetti” come premessa del processo concordatario Settecentesco*. *Diciottesimo Secolo* Vol. 5: 7-13. doi: 10.13128/ds-12110

Copyright: © 2020 F.M. Troiani. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.net/index.php/ds>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

Competing Interests: The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Sezione monografica

Entre la Iglesia y el Estado: la “Concordia Facchinetti” come premessa del processo concordatario Settecentesco

FILIPPO MARIA TROIANI

Università degli Studi di Perugia

Abstract. This essay analyses the development of the relations between the Pontifical court and the Spanish crown between the end of the XVII century and the first half of the XVIII. Historiography points out how in this period there is a deep transformation in the juridical profile of the relations between Rome and Madrid. Indeed, from the XVII century, the instrument of concord becomes the means to overcome jurisdictional conflicts and to obtain an effective distribution of competences between the two authorities. Along the complex dialectical path which develops between these two institutions, the “Concordia Facchinetti” (1641) will represent an essential step towards the season of concords of the XVIII century.

Keywords. Pontifical diplomacy, Concordia Facchinetti, Jurisdictional relations between Spain and the Holy See.

Lo sviluppo delle relazioni tra la corte pontificia e la corona spagnola in età moderna è stato oggetto di un rinnovato interesse da parte della storiografia di entrambe le nazioni tra la fine del XX e la prima decade del XXI secolo¹. Queste indagini, condotte a partire da una duplice lettura basata su di una differente interpretazione dell’immagine dell’Italia spagnola e su una maggiore consapevolezza del ruolo e della centralità di Roma nell’età rinascimentale e barocca, hanno evidenziato come, tra la fine del XVII e la prima metà del secolo XVIII, si assista a una profonda trasformazione nel profilo giuridico delle relazioni tra Roma e Madrid².

La monarchia iberica dopo aver ottenuto un ruolo centrale, anche se non di rado contrastato, nell’organizzazione ecclesiastica dei territori del Nuovo

¹ L. Ribot, *Italianismo español e hispanismo italiano*, in *Roma y España: un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna*, atti del convegno (Roma, 8-12 maggio 2007), a cura di C.J. Hernando Sánchez, Sociedad Estatal para la acción cultural exterior, Madrid 2007, pp. 79-91; M.A. Visceglia, *Roma e la monarchia cattolica nell’età dell’egemonia spagnola in Italia; un bilancio storiografico*, in *Roma y España*, cit. pp. 40-80; Ead., *Roma Papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti*, Bulzoni, Roma 2010; T.J. Dandlet, *Spanish Rome 1500-1700*, Yale University Press, New Haven-London 2001; J. Martínez Millán, M. Rivero Rodríguez (a cura di), *La Corte en Europa. Política y Religión (Siglos XVI-XVII)*, Polifemo, Madrid 2012.

² *Diplomazia e politica della Spagna a Roma. Figure di Ambasciatori*, a cura di M.A. Visceglia, «Roma Moderna e Contemporanea», 15, 2007.

Mondo³, reclama di fatto un eguale margine di autonomia nella gestione della chiesa nazionale. Un simile obiettivo poteva essere conseguito unicamente attraverso il superamento dello schema concettuale legato all'idea medievale di cristianità, all'interno del quale si erano andati consolidando i rapporti tra la corte pontificia e la corona spagnola nei secoli XVI–XVII, ottenuto inevitabilmente a spese della sopravvivenza di una chiesa universale⁴.

È a partire dal XVII secolo che le concordie, fondate sul principio *de las concesiones pactadas*, divengono lo strumento per la realizzazione di tale fine contenendo tutte quelle norme tecnico-giuridiche in grado di superare i conflitti giurisdizionali e ottenere, al contempo, un'efficace distribuzione delle competenze tra le due autorità. Lungo il complesso percorso dialettico che si viene sviluppando in questa direzione tra le due istituzioni, e che approderà alla stagione concordataria del XVIII secolo⁵, la Concordia Facchinetti (1641) rappresenta una tappa fondamentale. Con essa, infatti, la Chiesa di Roma inizia a modificare il proprio atteggiamento nei confronti della corona spagnola, accettando di fatto una graduale limitazione alle proprie prerogative e competenze; in prima istanza attraverso la concessione di privilegi in risposta alle sollecitazioni delle autorità civili, successivamente scendendo a compromessi che vengono ancora presentati come concessioni del pontefice, infine, già a partire dal XVIII secolo, accettando di divenire vera e propria controparte in un reciproco scambio di benefici con il sovrano. Del resto, come suggerisce Mario Rosa in una rilettura della politica concordataria settecentesca, la debolezza e l'isolamento diplomatico del papato, «che datava almeno alla pace di Westfalia», accentuato dalla guerra di successione spagnola, spinse le autorità della Sede apostolica a intraprendere nel XVIII secolo una sistematica campagna di formalizzazione, su nuove basi, dei rapporti con i sovrani cattolici⁶.

Premessa indispensabile per poter inserire la Concordia Facchinetti tra le tappe fondamentali di quel

«sistema concordatario» che prenderà forma concreta nel XVIII secolo, è precisare cosa si debba intendere con questo termine e quali siano le caratteristiche che marciano il percorso dialettico che si apre tra le due istituzioni e che prende forma al suo interno. Sotto un profilo meramente normativo, e prescindendo da quale sia la natura giuridica che si possa attribuire al 'Concordato', con questa espressione intendiamo fare riferimento a quell'insieme di norme, nate da una volontà unilaterale o frutto di un processo di accordo tra le parti, atte a regolamentare i rispettivi ambiti di competenza e a stabilire i principi, gli obiettivi e le procedure tecnico-giuridiche che guidano la collaborazione tra le due istituzioni⁷. In questo contesto a partire dagli inizi del XVIII secolo è possibile rintracciare in numerosi accordi stipulati dalle autorità della Sede apostolica, che pur non potrebbero essere ufficialmente ascritti nel novero dei trattati internazionali, una natura concordataria sotto un profilo formale o semplicemente rintracciabile nella *ratio* contenuta al loro interno⁸. Ciò non stupisce se si considera che, come sottolinea Franco Edoardo Adami, «nella più che millenaria storia dei concordati, solo a partire dal XIX secolo si è consolidato l'uso, poi seguito in maniera pressoché esclusiva, di stipularli secondo le modalità previste dal diritto internazionale»⁹. Questo ampliamento del concetto giuridico di Concordato, rispetto alla più rigida definizione che il termine assumerà in special modo a partire dal XIX secolo, permette di ricomprendere al suo interno, per estensione, anche la Concordia Facchinetti, nonostante le perplessità espresse in merito da Angelo Mercati, che, come è noto, pubblicò nel 1919, la *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*¹⁰. Il ricorso a strumenti giuridici che non rientrano tra quelli ascrivibili alla prassi del diritto internazionale, come le Bolle o i Brevi pontifici, è d'altronde ancora in uso nella prima metà del XIX secolo.

Nell'accordo informale stipulato tra la Sede apostolica e il regno di Prussia nel 1821 si fa esplicito riferimento alla «benevola accoglienza» da parte del pontefice

³ G. Pizzorusso, *Nuovo Mondo Cattolico e Papato: Chiesa Coloniale, Chiesa Missionaria, Chiesa Locale (Secoli XVI-Inizio XIX)*, in *Il Papato e le Chiese locali, Studi di Storia delle Istituzioni ecclesiastiche*, a cura di P. Tusor, M. Sanfilippo, Edizioni SetteCittà, Viterbo 2014, pp. 271-348; B. Albani, *Un Nunzio per il nuovo mondo. Il ruolo della nunziatura di Spagna come istanza di giustizia per i fedeli americani tra Cinque e Seicento*, in *Il Papato e le Chiese locali*, cit., pp. 343-383; P.C. Pardo Prieto, *Libertad de Conciencia y sistema concordatario histórico español*, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, Ed. Kadmos, Salamanca 2004.

⁴ Pardo Prieto, *Libertad de Conciencia*, cit., pp. 64-66.

⁵ Sul tema si vedano i differenti saggi contenuti in *Los Concordatos: pasado y futuro. Actas del Simposio internacional de Derecho Concordatario*, atti del convegno (Almería, 12-14 novembre 2003), a cura di J.M. Vázquez García Peñuela, Ed. Comares, Granada 2004.

⁶ M. Rosa, *Una rilettura della politica dei concordati nel Settecento*, in *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, Viella, Roma 2013, pp. 173-197.

⁷ Cfr. A. Bernárdez, Cantòn, *Reflexiones sobre la inserción de los concordatos en el Derecho internacional*, in *Homenaje al Prof. Giménez Fernández*, vol. I, Sevilla 1967, p. 39; A. Fernández-Coronado González, *Los acuerdos con confesiones religiosas*, *Ciclopedia Jurídica Básica*, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid 1994, pp. 216-217; A.C. Álvarez Cortina, *Los acuerdos con las confesiones distintas a la Iglesia católica en la doctrina española*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. VIII, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1992, pp. 567-578.

⁸ F.E. Adami, *I Concordati spagnoli del 1753 e del 1851 nel contesto storico europeo*, in *Los Concordatos: pasado y futuro*, cit., pp. 3-35.

⁹ Ivi, pp. 3-4.

¹⁰ *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa sede e le Autorità civili*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1919, p. 282, (n. 1).

delle *preces* del sovrano tedesco, e i capitolati dell'accordo sono contenuti nella bolla *De salute animarum* e nel breve di attuazione *Quod de fidelium*, entrambi recepiti successivamente dal diritto pubblico prussiano. Come vedremo in seguito, una simile prassi tecnico-giuridica era stata seguita nel 1641 per le *Ordenanzas* del cardinale Facchinetti¹¹. Del resto, se con l'espressione di "sistema concordatario storico spagnolo" come sostengono Setién Alberro e Llamazares Fernández, si intende l'insieme delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa che si è venuto concretamente realizzando nel corso dell'età moderna ed oltre, esso appare caratterizzato da una serie successiva di fasi che, partendo da un iniziale prevalere della confessionalità dello Stato, si evolve verso una embrionale distinzione dei rispettivi ambiti di competenza per arrivare, tra la fine del XIX e la seconda metà del XX secolo, ad una maggiore tutela e garanzia dei diritti individuali nell'ambito del generale esercizio delle libertà soggettive¹².

Analizzando poi nello specifico il confronto dialettico che prende forma tra le due istituzioni esso appare svilupparsi intorno a tre elementi cardine, che sono alla base della strategia concordataria di entrambi i contraenti e che, come vedremo, è possibile rintracciare in forma embrionale anche nella Concordia Facchinetti. In primo luogo, ciascuno degli accordi stipulati contiene norme redatte secondo il principio del vicendevole scambio (*do ut des*)¹³. In secondo luogo, la tecnica giuridica con la quale vengono redatti i testi tiene conto di uno specifico obbiettivo, che assume una particolare rilevanza nei concordati spagnoli a partire dal XVIII secolo: ottenere una sempre maggiore connessione interordinamentale tra gli ambiti giurisdizionali civile e religioso¹⁴. Come del resto ci ricorda Pardo Prieto, «una de

las funciones primordiales de los Concordatos españoles, será disponer las reglas que determinarán la atribución de eficacia a normas, situaciones, actos y negocios de valor jurídico confesional en el ordenamiento del Estado»¹⁵. Senza dimenticare, infine, le conseguenze della stagione concordataria sull'esercizio individuale e collettivo della fede¹⁶ e il suo contributo al progressivo riconoscimento del diritto individuale alla libertà di coscienza¹⁷.

All'interno di questo contesto ciò che rende la Concordia Facchinetti un primo concreto passo verso una ripartizione di competenze tra lo Stato e la Chiesa è certamente, oltre alle norme che essa contiene, che anticipano parte dei temi sui quali si svilupperà il successivo dialogo concordatario, lo scenario politico-istituzionale nel quale prende forma e lo spirito che ne sottende la stesura. Frutto di una rapida negoziazione tra il Facchinetti e il *licenciado* reale don José Gonzáles, la Concordia risulterà come il primo documento organico che annuncia un decisivo passo in avanti verso una regolamentazione delle relazioni giurisdizionali tra la corte pontificia e le autorità iberiche. Pubblicata con il titolo di *Ordenanzas de la Nunciatura* e inserita successivamente nella *Novísima Recopilación*¹⁸, la Concordia prevedeva una serie di interventi di riforma riguardanti alcune figure interne al Tribunale Rotale e la regolamentazione in forma particolareggiata delle funzioni e delle facoltà delle principali magistrature presenti nel Tribunale della Nunciatura¹⁹. Al suo interno vengono inoltre affrontate questioni relative alle garanzie degli imputati e ai costi sostenuti durante i procedimenti penali, alla sottomissione alle disposizioni del Concilio di Trento delle commissioni *extra curam* rispetto alla giurisdizione degli

¹¹ Adami, *I Concordati spagnoli*, cit., pp. 3-4.

¹² F. Ruffini, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 116-12; D. Llamazares Fernández, *Principios, técnicas y modelos de relación entre Estado y grupos religiosos (Confesiones religiosas) y no religiosos*, «Revista de Estudios Políticos», 88, 1995, pp. 29-61; J.M. Setién Alberro, *Relación dialéctica entre la Iglesia y el Estado*, in *Iglesia y Derecho*, CSIC, Instituto San Raimundo de Peñaford, Salamanca 1965, pp. 271-283.

¹³ D. Llamazares Fernández, *Poder político y poder religioso. Claves, cauces y modelos de relación: acuerdos Iglesia-Estado*, «Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos», 3, 2003, pp. 199-205.

¹⁴ Cfr., D. Llamazares Fernández, *Derecho Eclesiástico del Estado. Derecho de la libertad de Conciencia*, Servicio Publicaciones, Facultad Derecho, Universidad Complutense Madrid, Madrid 1991, pp. 50-55; L.M. Cubillas Recio, *Personalidad jurídica civil de la entidades religiosas. Técnicas jurídicas de conexión entre ordenamientos*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, atti del convegno (Sorrento, 27-29 aprile 1990), a cura di V. Tozzi, Edilsud, Salerno 1990, pp. 277-293; A. Fernández Coronado Gonzáles, *Sistema de relación Estado confesiones religiosas*, *Ciclopedia jurídica básica*, vol. 1, Editorial Civitas, Madrid 1994, pp. 6245-6246; O. Celador Angón, *Principio de igualdad y técnicas de relación entre ordenamiento jurídicos*, in «*Ius canonicum*». *Escritos en honor*

de Javier Hervada, Universidad de Navarra, Pamplona 1999, pp. 999-1008; J. A. Rodríguez García, *El Derecho canónico como Derecho estatutario en el ordenamiento jurídico español*, in «*Ius canonicum*». *Escritos*, cit., pp. 1010-1020.

¹⁵ Pardo Prieto, *Libertad de Conciencia*, cit., p. 24.

¹⁶ Ivi., p. 24, n. 8.

¹⁷ Ivi., p. 23, n. 4.

¹⁸ *Novísima recopilación de las leyes de España. Dividida en XII libros. En que se reforma la Recopilación publicada por el señor don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta el de 1804, mandada formar por el Señor Don Carlos IV, impresa en Madrid año 1805*, Libro II, Título IV, Leg. II.

¹⁹ Come precisato dal Facchinetti nel preambolo della Concordia gli interventi sono ispirati dalla necessità di mettere ordine nel governo del Tribunale della nunciatura soggetto nel tempo ad una serie di interventi da parte dei differenti legati e nunzi inviati da Roma «los cuales para conformarse con el piadoso y tanto deseo de Sus Santidades, han hecio diferentes constituciones y ordenancias sobre el buen gobierno de este nuestro Tribunal para que en el cada uno hallasse su cierto y seguro amparo». Archivio Historico Nacional Madrid (dora in avanti AHNM), *Consejos*, Leg. 711.

Ordinari diocesani, all'imposizione di limiti alla concessione di lettere, commissioni e brevi, al trattamento degli imputati nel corso delle cause criminali e agli appelli nelle medesime cause²⁰.

Nonostante l'accordo non arrivi a ottenere, dopo la sua pubblicazione ad opera delle autorità spagnole, un immediato riconoscimento della Sede apostolica²¹ che attribuisce parte del contenuto all'imprudenza del Facchinetti²², di esso tuttavia si rinviene un riferimento diretto nel testo delle cosiddette *Constituciones Urbanas* del 27 aprile 1640, pubblicate per mettere ordine nella materia, nelle quali in ogni caso si chiarisce che le norme in esse contenute sono redatte in un differente ordine, rispetto alla Concordia medesima «para no parecer que se admitia lo establecido en Madrid, y se suprimieron quella clausola eque podian ser un perjuicio para la autoridad de la jurisdicción del Nuncio y de la autoridad de la Santa sede»²³.

È probabile, come annota Markus Voelkel nel profilo biografico dedicato al Facchinetti²⁴, che sulla forma e sugli esiti dell'intera negoziazione ebbero a giocare un ruolo determinante alcuni fattori ambientali; il conflitto europeo che vede ormai apertamente contrapporsi gli interessi particolari della Spagna e della Francia²⁵, la crisi interna ai domini iberici che avrà il suo culmine con la rivolta in Catalogna e la secessione del Portogallo²⁶ senza dimenticare il livello raggiunto dallo scontro

giurisdizionale tra le autorità civili e la Chiesa cattolica nel corso della nunziatura di Lorenzo Campeggi predecessore del Facchinetti²⁷. Giunto a Madrid nell'estate del 1639 come nunzio straordinario²⁸, con il compito di negoziare la formazione di una lega antiturca nel Mediterraneo Cesare Facchinetti fu proiettato, dopo la morte del nunzio ordinario Lorenzo Campeggi²⁹, nel pieno del conflitto politico-giurisdizionale in corso tra le autorità regie e la rappresentanza del pontefice in terra iberica³⁰. Il braccio di ferro ebbe inizio pochi gior-

(1598-1640), Cambridge University Press, New York 1963; Id., *La Spagna ed il suo mondo. 1500-1700*, Einaudi, Torino 1996; R. Romano, *Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-1622*, «Rivista Storica Italiana», 75, 1962, pp. 487-494.

²⁷ Sugli anni trascorsi da Lorenzo Campeggi a Madrid si veda cfr. F.M. Troiani, *Diplomazia e interessi familiari nell'età di Urbano VIII. Bernardino Campello: un nobile della periferia pontificia al servizio della Sede apostolica*, Nerbini, Firenze 2009, pp. 167-190. Per un quadro completo sulla vita e gli incarichi di Lorenzo Campeggi, cfr. *Relazione di una nunziatura in Savoia, (1624-1627)*, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 15, 1893, pp. 447-500; A. Leman, *Urbain VIII et la Rivalité de la France et de la maison d'Autriche de 1631 à 1635*, Edouard Champion, Paris 1920; L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. XIII, *Storia dei Papi nel periodo della Restaurazione cattolica e della guerra dei Trent'anni*, Desclée e C. Editori pontifici, Roma 1931; B. Katterbach, *Referendarii utriusque Signaturae*, Città del Vaticano 1930, p. 240; G. De Caro, s. v. «Lorenzo Campeggi», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 17, 1974, pp. 464-469.

²⁸ «Ha S. S.à risoluto di mandare Nuntij straordinarij alla corte Cesarea mons. Gasparo Mattei, mons. Facchinetti a codesta, mons. Scotti a quella di Francia». Archivio Segreto Vaticano, (d'ora in poi ASV), *Segreteria di Stato, Spagna*, 82, fol. 40r, il cardinale segretario di Stato al nunzio Campeggi, 22 febbraio 1639.

²⁹ Sulla malattia e la morte del Campeggi cfr. Troiani, *Diplomazia e interessi familiari*, cit., pp. 2013-2015. Con la scomparsa del nunzio ordinario si aggravava lo scontro con le autorità regie a tal punto che Bernardino Campello, uditore e principale collaboratore del Campeggi, nella lettera con la quale comunica al cardinale Barberini che «[...] hieri piacque a Dio di richiamare a sé Monsignor Nuntio Campeggi, quando al nostro corto vedere pareva che la Chiesa potesse havere in questi Regni maggior bisogno della sua vita», ricorda al cardinal nipote come mons. Fachenetti, non possieda, per sua stessa ammissione «alcuna facoltà, o balia di Legato Apostolico, né altro Ministero, che della sua imbasciata straordinaria» paventando il pericolo che grazie alla «lunga, e indefessa, per non dir pertinace insistenza, dei due, che chiamansi Commessarij del Re, Mons. Vesc. Pimentelli di Cordova, e don Gio. Cumazero Primicerio in cotesta corte, [...] la Nunziatura di Spagna, si riduchi in una semplice Imbasceria politica nuda di ogni giurisdizione», concludendo che «se per un giorno solo il tribunale di Essa Nunziatura resta serrato malagevolmente si tornerà ad aprire in molti anni». Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Spoleto, (d'ora in poi ASPgSp), Archivio Campello (d'ora in poi AC), *Fondo manoscritti*, 94, Bernardino Campello al cardinal Barberini, Madrid 13 agosto 1639.

³⁰ Sui complessi meccanismi che regolano i rapporti diplomatici tra la Sede Apostolica e la corte di Madrid cfr., A.M. Bettanini, *Il fondamento giuridico della diplomazia pontificia*, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, Roma 1908; M. Bendiscioli, *La Politica della Santa Sede*, La Nuova Italia, Firenze 1939; H. Biaudet, *Nunciatures apostolique permanentes jusqu'en 1648*, Suomalainen Tiedekatemia, Helsinki 1910; P. Richard, *Origines des nonciatures permanentes. La représentation pontificale au XV^e siècle (1450-1513)*, «Revue d'histoire ecclésiastique», 7, 1906, pp. 52-70, M.F. Feldkamp, *La diplomazia Pontificia*, Jaca Book, Milano

²⁰ AHNM, *Consejos*, Leg. 711.

²¹ Per quanto concerne il riconoscimento delle norme contenute nella Concordia all'interno del sistema legislativo regio castigliano si veda M. I. Cobo, *La concordia Facchinetti (1640) y su reconocimiento como norma de recho regio castellano*, in *Los Concordatos: pasado y futuro*, cit., pp. 313-322.

²² In realtà nel testo delle *Ordenanzas* che il nunzio aveva inviato alle autorità spagnole il diplomatico si era impegnato ad ottenere, entro il termine di «ocho meses» la «aprobación de la Santa Sede sobre aquellos articulo queél non ha podido tomar resolución». Era probabilmente un espediente mediante il quale il Facchinetti sperava di superare le perplessità della Sede apostolica su alcuni punti particolarmente controversi della trattativa. Particolarmente soddisfatte per l'esito dei negoziati le autorità spagnole non avevano voluto attendere oltre, temendo evidentemente una sconfessione da parte della Curia delle concessioni fatte dal prelado bolognese e nella seduta del Consejo del nove ottobre 1640 «los señores del Consejo de su Magestad aviendo visto las ordenanças tassas, concordia arancel y reformation de oficios, que Don Cesar Fachenetti, Arçobispo de Damiata nuncio de su Santidad, ha hecio para reformation de los abusos del Tribunal de la Nunziatura», ne autorizzarono l'immediata pubblicazione. AHNM, Consejo, Leg. 711.

²³ *Raccolta di Concordati su materie Ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1919, pp. 282-283.

²⁴ M. Voelkel, s.v. «Cesare Facchinetti», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 44, (1994), pp. 31-33.

²⁵ A. Turchini, *La Guerra dei Trent'anni*, Università Cattolica, Milano 1998; G. Parker, *La Guerra dei Trent'anni*, Vita e Pensiero, Milano 1994; C.V. Wedgwood, *La Guerra dei Trent'anni*, Mondadori, Milano 1991; I. V. Polinsky, *La Guerra dei Trent'anni*, Einaudi, Torino 1982.

²⁶ J.H. Elliot, *The Revolt of the catalans. A study in the decline of Spain*

ni dopo le solenni esequie del Campeggi, avvenute nel mese di agosto dello stesso anno; le autorità iberiche tentarono infatti in ogni modo di impedire al diplomatico pontificio di esercitare le «facoltà piene» del defunto nunzio per due mesi, così come stabilito in due brevi del pontefice. L'obbiettivo dei ministri di Filippo IV era quello di bloccare la riapertura del Tribunale della nunziatura, la cui attività era stata interrotta alla morte del Campeggi. Infatti, nella sessione del 23 di agosto del 1639, il *Consejo de Estado*, convocato espressamente per esprimere un parere in merito decretò «quel Auditor de ninguna manera puede exercer jurisdiccion en estos Reynos sin comision espresa de Su Santidad»³¹. Nella stessa seduta del Consiglio i ministri sollecitano poi il sovrano ad approfittare della morte del nunzio evidenziando «lo que en tantas veces tienen consultado sobre los abusos y daños que en lo espiritual y temporal se siguen a estos reynos del exercicio de la jurisdiccion»³². Lo scontro avrà termine solo il 5 settembre dello stesso anno quando, con un breve di Papa Urbano VIII, il Facchinetti viene ufficialmente nominato Nuncio y Collector de España ed eletto arcivescovo di Damietta³³. È evidente come il conflitto venutosi a creare intorno alla successione del Facchinetti nasconda, in realtà, un profondo malessere delle autorità spagnole riguardo quelli che le stesse definiscono «gli abusi commessi da Roma contra los “naturales” de estos Reinos de España».

Già agli esordi del regno di Filippo IV il conte de Oñate, ambasciatore del sovrano presso la Sede apostolica, in una lettera dell'agosto 1623, riguardo i «perjuicios» causati dalla corte pontificia alla Spagna³⁴, scriveva al sovrano «[...] y en suma por mayor se hace quenta que de los Reynos de S. M. entra en esta corte más de un millón de oro cada año, demás de los que gozan por sus Tribunales los Nuncios que tiene el papa en ellos [...]»³⁵. A distanza di meno di un decennio, un altro inviato spagnolo alla corte romana, il conte de Monte Rey, suggerisce al sovrano un possibile canale di trattativa con il Nunzio «tratando de deponerle en los excesos que ay en

los derechos de la casa del Nuncio y otros abusos introducidos en el Tribunal»³⁶.

Superare questo stato di cose, creando i presupposti per un nuovo equilibrio nei rapporti tra potere civile e autorità religiosa, è quanto si ripromettevano le norme presentate dal Facchinetti. Esse furono certamente ispirate dal dibattito che si era andato sviluppando nei due decenni che precedettero la loro stesura, tanto in campo ecclesiastico che in quello civile castigliano, e la cui sintesi può essere ben rappresentata sul versante della Sede apostolica dalla *Relazione* di Bernardino Campello³⁷ e su quello spagnolo dal *Memoriale* di Pimental e Chumacero³⁸. Redatta alla vigilia del suo rientro in Italia dopo cinque anni trascorsi come uditore del nunzio Campeggi, la relazione che il Campello inviò nel gennaio del 1640 al cardinale Barberini, scritta, come lui stesso dichiara, «per riparar con maggior luce, ed accento alle novità intentate hora da i Regij intorno alla nunziatura di Spagna»³⁹, traccia un resoconto dettagliato delle controversie in atto tra la Sede Apostolica e il governo civile del regno di Spagna, suggerendo, le possibili vie di risoluzione⁴⁰. È certamente tra le sue pagine che prende corpo quella che appare, ancora alla metà del XVII secolo, la reale dimensione e natura della nunziatura spagnola e i principali ambiti di conflitto giurisdizionale in essere tra le autorità iberiche e la Sede apostolica. In sintesi, stando a quanto sostenuto dal Campello, le materie del contendere tra la Sede Apostolica ed il governo spagnolo riguarderebbero essenzialmente gli ambiti di esercizio delle facoltà giurisdizionali del nunzio, o il loro preteso abuso che, ancora vivente il Campeggi, avevano fornito «pericolosi pretesti al Consiglio di Castiglia» e dato luogo ad un primo tentativo di intervento delle autorità regie⁴¹, nonché l'eccesso degli emolumenti spettanti al

³⁶ AHN, Consejos, Leg. 7.109.

³⁷ Sulla figura e l'opera di Bernardino Campello al servizio della Sede apostolica si veda cap. II, *Bernardino Campello: un nobile della periferia pontificia dalla corte sabauda alla devoluzione del Ducato d'Urbino*, in Troiani, *Diplomazia e interessi familiari*, cit., pp. 136-167.

³⁸ Per una analisi del memoriale nel suo contesto storico-giuridico si veda cfr., Q. Aldea Vaquero, *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (ideariopolítico-ecclesiástico)*, Universidad Pontificia Comillas, Santander 1961.

³⁹ ASPgSSp, AC, *Fondo manoscritti*, 93, Bernardino Campello al cardinal Barberini, Roma, 10 gennaio 1640.

⁴⁰ Per un quadro storiografico e relativa bibliografia da utilizzare come strumento interpretativo delle problematiche riportate dal Campello nella relazione si può fare riferimento a: A.D. Ortiz, *Las Clases privilegiadas en el antiguo Regimen*, Ediciones ISTMO, Madrid 1985, pp. 359-382; Q. Aldea Vaquero, *Iglesia y Estado en la época barroca*, in *Historia de España*, A cura di R.M. Pidal, Madrid 1992, voll. 25, pp. 557-604.

⁴¹ I tentativi messi in atto dalle autorità regie per limitare il potere di intervento giurisdizionale della nunziatura spagnola trovarono una sede di discussione in una commissione costituita nel 1637 composta, tra gli altri, da padre Tommaso Bracco, dell'ordine dei predicatori, al quale il Campello si rivolse con una lettera del 15 settembre 1637: «si è ordinata

1995; M.A. Visceglia, *L'ambasciatore spagnolo alla corte di Roma: linee di lettura di una figura politica*, «Roma Moderna e Contemporanea», 15, 2007, pp. 3-29; Troiani, *Diplomazia e interessi familiari*, cit., pp. 167-190.

³¹ AHN, Consejos, Leg. 7. III.

³² AHN, Consejos, Leg. 7. III.

³³ P. Cantero, *La rota Española*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1946, pp. 71-72.

³⁴ Un quadro dei precedenti nelle relazioni giuridiche tra la corte spagnola e la sede apostolica tra XVI e XVII secolo è rintracciabile in A.M. Ruoco Varela, *Antecedentes históricos de las relaciones actuales entre la Iglesia y la comunidad política en España*, in *Iglesia y comunidad política*, a cura di A. De La Hera, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Salamanca, 1974, pp. 375-379.

³⁵ AHN, Consejos, Leg. 7.110.

rappresentante pontificio e ai suoi collaboratori per lo svolgimento delle rispettive funzioni, «che essi chiamano estorsioni»⁴². Evidentemente, l'esperienza accumulata nel quotidiano disbrigo degli affari correnti della nunziatura aveva permesso al Campello di acquisire una competenza sui meccanismi di funzionamento della legazione di Spagna e sui necessari interventi di riforma da porre in essere⁴³.

dai ministri regii una Giunta abile a disgiungere all'edificio della Chiesa di Spagna le sue commessure più forti, e conquassarle tutte dai fondamenti. Vostra Paternità sarà uno della giunta et io ne la compatisco; perché la veggo in angustia di non poter parlar né tacer, e tra le punture della coscienza e gli stimoli di una cospicua dignità, a cui ella è già molto prossima di confessore del Principe. La esorto, ad accompagnar le sue spalle con quelle del suo patriarca nel sostenere la chiesa assediata da coloro che vorrebbero dare a Cesare quel ch'è di Dio, e convertire i prezzi dei peccati e i patrimoni dei poveri in aumento degli erarii del secolo; poco temendo i calci di Heliodoro e dispregiando, per piacere al re della Terra, le offese del re del Cielo; offendendo nondimeno ad un tempo e l'uno e l'altro, questo con soggiogar la sua chiesa, e quello con illanguidirgli l'anima con lacci d'oro più duri assai che il ferro». Prosegue poi con una invettiva contro i ministri del re «che non hanno altro peso che quello delle carte che imbrattano, e che con la loro prolissità mostrano haver bisognosi molto appoggio». Conclude pregando il padre di «non imbrattare il candor del suo abito con un voto, scomunicato, indegno parto di pusillanimità, o di ambizione». ASPgSSp, AC, *Fondo manoscritti*, 93, Bernardino Campello a Tommaso Bracco, Madrid 15 settembre 1637.

⁴² ASPgSSp, AC, *Fondo manoscritti*, 93, Bernardino Campello al cardinal Barberini, Roma, 10 gennaio 1640.

⁴³ Dal testo si ricava anche un quadro delle magistrature non inserite direttamente nel novero delle dipendenze dirette della nunziatura ma il cui controllo ricade comunque nella sfera di competenze della gerarchia ecclesiastica; «dall'autorità del Papa dipendono anche il tribunale dell'Inquisizione, degli ordini militari, e della Crociata; e si come i Reggij cercano riforma nella Nunziatura amministrata da Italiani, così S. S.à potrebbe desiderarne alcuna ne sopradetti Tribunali governati da Spagnuoli. L'Inquisizione si regge per un Consiglio, a' cui anche il Re partecipa il suo braccio. Questo Consilio pretende uguaglianza con la Congregazione de gli Inquisitori Apostolici di Roma, con dir, che dipende ancor esso dall'autorità Papale, in modo, che se gli ordini di Roma non vanno dall'immediata giurisdizione di S. S.à, ma si spiecano dalla Congregazione, non sono ubbiditi, se non quando a lor pare, come s'il negotio passasse da uguale e uguale; havendo questa Inquisizione molti qualificatori Regolari, converrebbe forse considerare, se tal Ministero, li esenti dall'ubbidienza, e correzione de i loro superiori, essendovi veduto, che uno di essi essendo ricorso al detto Consiglio contro certi pretesi aggravii del suo Prelato, gli è stato levato di mano, e posto come in deposito in un Monastero di diversa Religione. Gli ordini Militari han parimente un Consiglio costituito dal Re il qual Consiglio non vuol conoscere il Nuntio Apostolico ne anche in grado di appellatione e ciò non solamente nelle cause criminali nelle quali ha certamente l'Breve particolare di Clemente 8, ma ne pur nelle civili benchè nelle facultà del Nuntio, si conceda all'istesso la cognitione per via di appellatione, o ricorso dalle sentenze eziandio che i Delegati Apostolici. Dal detto Consiglio appella perciò al Papa, e dalle sentenze de i Delegati di S. Beatitudine in terza istanza tornano [389] al Nuntio. Ma è ben degno di considerazione, che con pretesto di una pretesa consuetudine, il detto Tribunale, eseguisse le sue sentenze anche in puro [...] nonostante qualunque appellatione. Delle cose della Crociata non ho che dire, se non che ancor quelle passano per le mani di un Consiglio eletto dal Re, subalternato però all'Essecutor della Bolla. [...] pochi anni sono

Non ci è difficile rintracciare nell'impianto del testo del Facchinetti le linee di riforma immaginate dal Campello, insieme a quello spirito critico che gli faceva scrivere, nel preambolo alle Ordenanzas, di aver preso atto «con harto sentimento y dolor de nuestro animo» di come «averse en el progreso de algún tiempo introducido en dicho Tribunal y sus Oficios mucios abusos que para remediarlos y de todo punto extirpar los daños, nos ha obligado á mirar y proveer»⁴⁴. Quanto poi alla riflessione sulla «materia del contendere» sviluppatasi nel campo spagnolo, il *Memoriale* di Pimental e Chumacero, redatto nel 1633⁴⁵, rappresenta probabilmente la più concreta iniziativa delle autorità iberiche di sintetizzare in un documento organico tutti gli aspetti più rilevanti delle controversie in campo giurisdizionale con le autorità romane.

Al di là degli aspetti specifici presi in esame nel *Memoriale*, parte dei quali superati dal testo della Concordia, la sua autentica chiave interpretativa risiede nella proposta di realizzare un effettivo coordinamento tra il governo della Chiesa e quello del Regno, la cui assenza viene individuata come principale causa degli «intolerables daños eque padecen los ordenes moral, economico y politico», indicando nel Concilio, «en especial el nacional, lo strumento mas idoneo para satisfacer esa condición, dado eque permitirá a la corona ejercer el *ius reformandi* para el que se ve legitimada según lo dispuesto en el Tridentino»⁴⁶.

Sebbene debba trascorrere circa un secolo perché le richieste del *Memoriale* ricevano una risposta organica all'interno di un testo giuridico, redatto secondo i principi del diritto internazionale e concepito in un nuovo contesto politico-istituzionale come quello nel quale vide la luce il Concordato del 1753⁴⁷, la Concordia Fac-

una Pragmatica Reale, in cui si proibisce lo scrivere istrumenti ed altri atti pubblici in altra carta, che in una segnata con certe impronte, che non si può vender se non da Ministri Reggij, e si vende a' prezzo esorbitante in stile dell'Erario Regale. Gli Ecclesiastici ricusano di ammetter detta carta nei loro negotii, e tribunali, essendo la Prammatica sudetta gravosa e manifesta gabella. Ma credersi necessario l'assicurarsi che ne' sopradetti Consigli non sia ammessa nei quali è maggiore il pericolo, dipendendo i Consiglieri e Ministri di queglii, dalla elettione del Re». ASPgSSp, AC, *Fondo manoscritti*, 93, Bernardino Campello al cardinal Barberini, Roma, 10 gennaio 1640.

⁴⁴ AHNM, Consejos, Leg. 711.

⁴⁵ *Memorial dado por Don Juan Chumacero y Carrillo y D. Fr. Domingo Pimentel, obispo de Cordova a la Santidad del Papa Urbano VIII, año de MDCXXXIII, de orden, y en nombre de la magestad del rey D. Phelipe IV: sobre los excessos que se cometen en Roma contra los Naturales de estos Reynos de España, y la respuesta que entrego Monseñor Maraldi de orden de su Santidad y satisfacion à la respuesta*, Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 3.928, cc. 1-50.

⁴⁶ Pardo Prieto, *Libertad de Conciencia*, cit., pp. 55-57.

⁴⁷ Sul percorso politico-istituzionale che porta alla firma del concordato del 1753 si veda il testo di F.E. Adami, *I Concordati spagnoli del 1753 e del 1851 nel contesto storico europeo*, in *Los Concordatos: pasado y*

chinetti costituisce un passaggio determinante verso quel traguardo. Punto di arrivo di un lungo percorso di mediazione tra i due poteri costituiti, essa rappresenta al tempo stesso il culmine della stagione delle concessioni privilegiate e, con la sua parziale applicazione, l’inizio del loro superamento e l’apertura verso una nuova dimensione nei rapporti di forza tra le due autorità. Ciò è in buona misura dovuto al fatto che, oltre alla considerazione che con questo accordo la monarchia spagnola aveva ottenuto parte di quanto andava rivendicando, aver scelto di ricorrere alla Concordia, o meglio ad un accordo formale tra due istituzioni, – al di là del procedimento concreto con il quale alla fine esso riuscirà ad ottenere efficacia giuridica –, invece di una soluzione puramente canonica, mette in rilievo come la monarchia iberica vada gradualmente maturando una sempre maggiore autonomia nei confronti dell’autorità religiosa e la Chiesa di Roma compia un primo concreto passo verso l’accettazione di quel ruolo di controparte formale che la porterà, nel secolo successivo, ad intavolare trattative organiche con le autorità spagnole secondo il principio del reciproco scambio di benefici. Del resto, quello che nel testo del 1640 viene offerto come metodo embrionale per la composizione dei conflitti istituzionali, si trasformerà, nel processo concordatario che si svilupperà nel corso della prima metà del XVIII secolo, in un contratto tra due soggetti strettamente correlati, ma ugualmente antagonisti, che possono superare le loro divergenze unicamente attraverso una regolamentazione dettagliata delle rispettive competenze e degli ambiti del loro esercizio⁴⁸.

futuro, cit., pp. 3-35. Per una sintesi del testo concordatario cfr. R.S. de Lamadrid, *El Concordato Español de 1753, según los documentos originales de su negociación*, Cromo-Tipografía, Jerez de la Frontera 1937.

⁴⁸ Per un quadro di riferimento generale sulla politica estera della Sede apostolica in quei decenni si veda cfr., S. Tabacchi, *L'impossibile neutralità. Il papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante la guerra di successione spagnola*, «Cheiron», XX, 39-40, 2003, pp. 223-243. Sull'origine della politica concordataria G. Greco, *Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa*, Salerno Editrice, Roma 2011.